



**COMUNE
DI
GIANO DELL'UMBRIA**

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 03.09.2008)

Indice

- art. 1 – Oggetto del Regolamento
- art. 2 – Funzioni della Commissione
- art. 3 – Nomina e decadenza componenti della Commissione
- art. 4 – Presidenza
- art. 5 – Convocazione
- art. 6 – Adunanze e deliberazioni
- art. 7 – Commissione ristretta
- art. 8 – Adempimenti preliminari alle adunanze
- art. 9 – Spese di funzionamento della Commissione
- art. 10 – Sopralluoghi
- art. 11 – Domanda di richiesta di intervento della Commissione
- art. 12 – Spettacoli e manifestazioni temporanee ricorrenti
- art. 13 – Spettacoli e manifestazioni temporanee all'aperto prive di strutture per il pubblico
- art. 14 – Spettacoli e manifestazioni temporanee all'aperto dotate di strutture per il pubblico o con area di sosta delimitata
- art. 15 – Spettacoli e manifestazioni temporanee presso strutture non adibite a pubblico spettacolo
- art. 16 – Locali con capienza non superiore a 100 persone
- art. 17 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
- art. 18 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante
- art. 19 – Subingresso
- art. 20 – Norma finale

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), prevista dall'art. 141 bis del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, come modificato dall'art. 4 del DPR n. 311 del 28 maggio 2001.

Art. 2

Funzioni della Commissione

1. La CCVLPS ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S...
2. La Commissione opera in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento:
 - a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 posti;
 - b) altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - c) manifestazioni a carattere temporaneo;
 - d) luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui al D.M. 19/08/1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
3. Sono **esclusi** dalla competenza della Commissione Comunale i luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni o spettacoli vari quali piazze, aree urbane purché prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
4. L'attività della Commissione si concreta, ai sensi dell'art. 141 del regolamento di attuazione al TULPS e s.m.i., in:
 - a) parere di fattibilità, per nuovi locali e per modifiche sostanziali di quelli esistenti, attinente alla verifica di conformità in materia di sicurezza, igiene e solidità;
 - b) verifica dell'agibilità: sopralluogo al termine dei lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo o intrattenimento, attinente l'accertamento delle condizioni di sicurezza, solidità, igiene del locale e delle attrezzature e dei meccanismi nonché l'indicazione di misure e cautele inerenti la prevenzione;
 - c) verifica agibilità temporanea, sopralluogo in strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, come concerti, sagre, circhi, ecc...: attinente l'accertamento delle condizioni di sicurezza, solidità, igiene del locale e delle attrezzature e dei meccanismi nonché l'indicazione di misure e cautele inerenti la

prevenzione.

- d) verifica con cadenza triennale le agibilità permanenti rilasciate per constatare che vengano osservate le norme e le cautele imposte.

Art. 3

Nomina e decadenza componenti della Commissione

1. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un suo supplente;
 - d) da un tecnico del Comune, designato dal Dirigente dell'Area Tecnica o suo supplente;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato,
 - f) da un esperto in elettrotecnica o suo supplente.
2. Gli esperti esterni, un effettivo e un supplente, sono nominati su designazione del rispettivo Ordine professionale.
3. Fanno inoltre parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale anche individuato congiuntamente.
4. Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione è effettuata di volta in volta dal Dirigente di Settore competente, su segnalazione dei rispettivi Ordini.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Sindaco.
6. La Commissione, nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
7. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti. Parimenti non possono ulteriormente essere nominati delegati coloro che sono risultati assenti.

Art. 4

Presidenza

1. Il presidente della Commissione predispone l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca e conduce la discussione.
2. L'ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre nel corso della singola adunanza all'esame della Commissione. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, sentita la Commissione, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche dando atto nel verbale di seduta delle ragioni che stanno alla base della scelta operata.

Art. 5

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto a cura del segretario almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo. In caso di urgenza il termine di avviso può essere ridotto a 24 ore e può essere fatto anche per telefono, fax, email o altra forma di comunicazione ritenuta idonea.
2. Il presidente può informare della convocazione della Commissione i diretti interessati.

Art. 6

Adunanze e deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
2. I pareri della Commissione sono redatti per iscritto e si intendono validamente assunti con il voto di maggioranza qualificata dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Di ogni adunanza viene redatto apposito verbale in cui sono indicati i nomi dei componenti presenti e dove è contenuto, oltre alle deliberazioni adottate, un sunto delle questioni trattate e della discussione svolta. Esso è redatto dal segretario della Commissione e notificato agli interessati a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.
5. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Art. 7

Commissione ristretta

1. Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione dell'Amministrazione comunale, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del Regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica in sede di sopralluogo, la Commissione potrà designare al proprio interno una "commissione ristretta", composta da almeno tre membri, per ultimare le operazioni.
2. La commissione ristretta può altresì essere delegata dal Presidente a controllare, ai sensi dell'articolo 141, primo comma lettera e) del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente.
3. La commissione in composizione ristretta può essere inoltre delegata dal Presidente ad intervenire qualora venga richiesto un intervento urgente della CCVLPS, non altrimenti differibile.
4. La commissione in composizione ristretta può essere inoltre delegata dal Presidente ad effettuare le verifiche periodiche così come stabilite all'art. 2, comma 4, lett. d).

Art. 8

Adempimenti preliminari alle adunanze

1. L'ordine del giorno è depositato presso la segreteria della Commissione almeno 24 ore prima dell'adunanza. Entro lo stesso termine è depositata, altresì, la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale.
2. Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per il preventivo esame, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed agli altri componenti tecnici, al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima.
3. Le istanze riguardanti le manifestazioni temporanee, una volta pervenute all'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità, devono essere immediatamente trasmesse, in copia, alla segreteria della Commissione, ai fini del tempestivo espletamento della necessaria istruttoria tecnica e degli altri adempimenti di competenza.
4. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati, hanno la facoltà di essere sentiti dalla Commissione per fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza.

Art. 9

Spese di funzionamento della Commissione

1. I compensi spettanti ai componenti della Commissione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta comunale con apposito atto, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sono corrisposti in base alla fase da espletare.
2. I compensi di cui al presente articolo sono distinti in:
 - compensi per la partecipazione alle sedute (Fase di esame di progetto)
 - compensi per il sopralluogo (Fase di sopralluogo di verifica).
3. Il segretario della Commissione quantifica le spese e verifica che il versamento della relativa somma venga corrisposto al Comune prima dell'effettuazione della fase richiesta.

Art. 10

Sopralluoghi

1. Il Segretario della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabilito dall'organo collegiale, sentiti i componenti della stessa.
2. I sopralluoghi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità di nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi vengono effettuati dalla Commissione con la partecipazione di tutti i componenti.
3. Per le manifestazioni temporanee i sopralluoghi debbono essere richiesti dall'interessato con congruo anticipo, come disposto dal successivo articolo 11, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 11

Domanda di richiesta di intervento della Commissione

1. Le domande di esame e sopralluogo della Commissione, corredate da idonea documentazione tecnica, debbono pervenire:
 - a) per le manifestazioni a carattere temporaneo: almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, salvo motivati casi di urgenza per i quali possono prevedersi termini comunque non inferiori a 7 giorni;
 - b) per tutti gli altri interventi: almeno 60 giorni prima dalla data per il quale viene richiesto.
2. La domanda contiene:
 - generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di

partita iva o codice fiscale;

- indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
- programma dettagliato della manifestazione;
- giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione;

3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

Art. 12

Spettacoli e manifestazioni temporanee ricorrenti

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, fermo restando la dichiarazione che niente è stato modificato rispetto alla situazione già dichiarata agibile come previsto dall'art. 4 del DPR 28/05/2001, n. 311.

Art. 13

Spettacoli e manifestazioni temporanee all'aperto prive di strutture per il pubblico

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane) privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente l'autorizzazione di esercizio di cui al TULPS di allegare alla domanda la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, nonché la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
2. La Commissione non è competente nell'ipotesi di cui al presente articolo.

Art. 14

Spettacoli e manifestazioni temporanee all'aperto dotate di strutture per il pubblico o con area di sosta delimitata

1. La Commissione, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio di cui all'art. 68 del citato TULPS, è competente per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane) diversi da quelli di cui all'articolo precedente, ovvero:

- a) per allestimenti dotati di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza superiore a cm. 80;
- b) per allestimenti con area di sosta delle persone delimitata da transenne o pareti poste al contenimento del pubblico.

Art. 15

Spettacoli e manifestazioni temporanee presso strutture non adibite a pubblico spettacolo

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolga presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, campi sportivi, ecc.), alla domanda di intervento della commissione, di cui all'articolo 11, vanno allegati il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, nonché la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

Art. 16

Locali con capienza non superiore a 100 persone

1. Per i locali di trattenimento, ovvero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, o per le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anche occasionalmente spettacoli, manifestazioni, trattenimenti e riunioni, con capienza non superiore a 100 persone devono comunque rispettare le disposizioni previste dall'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 17

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Ferma restando la competenza della Commissione ad esprimere il parere di fattibilità sul progetto, per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie e la presentazione di valutazione di impatto acustico se dovuto, a firma di tecnico abilitato.
2. Per i locali ed impianti aventi una capienza superiore a 100 persone è, comunque, fatto obbligo di acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Art. 18

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per l'esercizio anche di una singola attività di spettacolo viaggiante, intendendo per queste, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, inseriti nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della citata legge 337 e s.m.i., è comunque necessario chiedere l'intervento della CCVLPS, con le modalità di cui ai precedenti articoli, al fine di ottenere l'agibilità delle stesse.

Art. 19

Subingresso

1. Qualora il titolare della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS ceda a qualsiasi titolo l'attività per la quale è stata rilasciata la predetta licenza, il subentrante deve espressamente richiedere il subentro anche della licenza di agibilità.
2. Nel caso in cui il subentrante apporti modifiche sostanziali agli impianti originari, deve richiedere nuovo sopralluogo da parte della commissione.

Art. 20

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

